



Città di Grosseto

SVILUPPO AMBIENTALE

Ordinanza Sindacale N.

84

Data di registrazione

07/07/2023

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INCENDI NELLE AREE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROSSETO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2023.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” denominato comunemente *TUEL*, con particolare riferimento alla Parte I, Titolo III, Capo I, art. 54 “*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza*”, comma 4.;

RICHIAMATE altresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare oltre che il relativo Allegato, per le attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre del presente anno solare;

ACCERTATO che il periodo a rischio, così come indicato dall’art. 76 “*Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi*”, comma 1., lett. b) della “*Legge forestale della Toscana*” del 21/03/2000 n. 39 e s.m.i., è ulteriormente definito dal “*Regolamento Forestale della Toscana*” di cui al D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, all’art. 61, comma 1., che appunto lo prevede nell’arco temporale tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, su base statistica meteo-climatica regionale;

DATO ATTO che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano “AIB” regionale, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo Comune con Atto del Dirigente della competente strutturale regionale, dandone comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate;

RILEVATE le norme contenute nel D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i., recante “*Codice della protezione civile*” per comodità denominato *CODICE*, nello specifico quelle specificate all’art. 3 “*Servizio nazionale della protezione civile*”, comma 1., lett. c) che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile, con ulteriore specifica in relazione alle responsabilità ed in riferimento agli ambiti di governo oltre alle funzioni di competenza, di cui all’art. 6 “*Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*”, comma 1. del medesimo *CODICE*;

VERIFICATO che lo stesso D.Lgs. 1/2018 come detto denominato *CODICE*, all’art. 16 “*Tipologia dei rischi di protezione civile*”, comma 1., individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267 e s.m.i., recante “*Regolamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”, che dispone inoltre in ordine al Regolamento ed alle prescrizioni di massima e Polizia Forestale;

VISTA la Legge Regionale Toscana 21/03/2000 n. 39 e s.m.i., recante “*Legge forestale della Toscana*”;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i., recante “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 25/06/2020 n. 45 e s.m.i., recante “*Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività*”;

VISTO il Decreto Legge 08/09/2021 n. 120, recante “*Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”;

VISTO il Piano AIB della Regione Toscana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 27/02/2023 con validità 2023-2025;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RILEVATO che il territorio del Comune di Grosseto, durante la passata stagione estiva 2022, è stato colpito violentemente dal fenomeno degli incendi boschivi, quali nello specifico quello accorso il giorno 02/07/2022 in prossimità del Capoluogo, ovvero in loc. “Quattro Strade” - pod. “Pozzino”, con inizio dell’evento calamitoso alle ore 15:00 del medesimo giorno e termine alle ore 08:11 del giorno 04/07/2022, quello accorso il 20/07/2022 con inizio alle ore 14:33 presso la località balneare di Marina di Grosseto e termine alle ore 15.40 della stessa giornata, quello accorso il giorno 04/08/2022 con inizio alle ore 19:10 presso il paese di Montepescali e termine il giorno 05/08/2022 alle ore 17:34, quello accorso il giorno 09/08/2022 in prossimità della fraz. di Roselle, ovvero in loc. “C. Montebrandoli”, con inizio dell’evento calamitoso alle ore 14:43 del giorno 07/08/2022 e termine alle ore 17:00 del giorno 09/08/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 66 “*Abbruciamento di residui vegetali*” del “*Regolamento Forestale della Toscana*” di cui al D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, nel periodo a rischio di incendi boschivi tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietati altresì:

- l’accensione di fuochi e di carbonaie;
- l’uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;

DATO ATTO che l’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio é consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

RICHIAMATE le risultanze, vedi nota prot. comunale n° 0093147/2023 del 04/07/2023, emerse durante la riunione in *web-conference* del 21 giugno u.s., organizzata dalla Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del Governo - Area 5, di cui alla lettera d’invito pervenuta anche al ns. Ente con prot. comunale n. 0073335/2023 del 25/05/2023, da parte dalla stessa Prefettura competente per il ns. territorio, avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023”;

VISTE le raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per a Protezione Civile e le Politiche del Mare con relativo Allegato, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del

20/05/2023, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti;

ACCERTATA la stessa volontà di intenti, ribadita da tutti gli attori interessati per competenze assegnate, nella lotta concreta agli incendi boschivi ed a quelli nelle aree di interfaccia, iniziando dalla prevenzione e dal controllo sul territorio;

PRESO ATTO degli ingenti danni a persone e cose, a seguito degli incendi boschivi che hanno colpito duramente il mese di Luglio 2022 la nostra regione, come quello di Massarosa (LU) con mille evacuati e 860 ettari andati letteralmente in fumo e non per ultimo anche quello che si è propagato nella nostra provincia, ovvero nel vicino territorio del Comune di Cinigiano, con case coloniche abbandonate di corsa, fiamme che hanno lambito l'abitato, interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, elicotteri ed aerei canadair impegnati, con il supporto a terra del personale dei VV.F., di numerose squadre del volontariato di protezione civile, della struttura operativa AIB regionale ed anche dell'autobotte del Comune di Grosseto;

RILEVATO infine che le previsioni meteorologiche dei prossimi mesi dell'estate 2023, prevedono il manifestarsi di alte temperature su tutto il territorio regionale ed in particolare su quello del ns. Comune, che vede appunto l'area grossetana, stante la propria morfologia, particolarmente a rischio per gli incendi boschivi e per quelli in aree di interfaccia urbano-rurale, alla luce anche delle elevate temperature che si potrebbero registrare nelle settimane a venire, superando in alcuni momenti abbondantemente i 30 gradi, elevando di fatto il pericolo e di conseguenza aumentando il rischio di tali eventi calamitosi, soprattutto in zone come la ns. dove le precipitazioni possono essere modeste, trasformando di fatto i terreni incolti, i campi agricoli, le aree boscate e le fasce di pineta litoranea, oltre a quelle limitrofe alle principali linee varie, alla tratta ferrata ed ai centri abitati, in superfici completamente asciutte e secche, quindi facili all'innescare di fuochi e al propagarsi dei relativi incendi;

PRESO ATTO CHE il ns. Ente é dotato del proprio Piano comunale di Protezione Civile "Piano di Evacuazione per la città di Grosseto e modifiche al Piano Generale di Protezione Civile ed ai relativi allegati", pianificazione questa che é stata debitamente adottata con Deliberazione C.C. n° 15 dell' 8 marzo 2021 nonché approvata in via definitiva dal medesimo organo di indirizzo politico comunale preposto come previsto dalle norme contenute nel T.U.E.L., il tutto in data 16 settembre 2021 con propria Deliberazione di C.C. n° 98;

DATO ATTO CHE il ns. Ente é dotato del proprio Piano AIB Comunale, ovvero del Piano di Protezione Civile - Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile per il Rischio Incendi Boschivi e per il Rischio Incendi in Aree di Interfaccia ed ai relativi allegati, pianificazione questa che é stata recentemente approvata con Deliberazione C.C. n° 10 del 26 gennaio 2023.

ACCERTATO quanto disposto dagli Artt. nn. 16 "Ripulitura terreni mantenuti a verde", 19 "Utilizzo di barbecue e divieto d'accensione di fuochi" e 20 "pericolo di incendi, esalazione moleste" del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Grosseto attualmente in vigore approvato con Deliberazione di C.C. n° 27 del 14/04/2014, modificato con successiva Deliberazione sempre di Consiglio Comunale n° 40 del 25/05/2020 ed ulteriormente aggiornato recentemente con Deliberazione di C.C. n° 82 del 15/06/2023.

ATTESTATO che il ns. Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti previste dall'art. 54, comma 4. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" denominato comunemente *TUEL*, ha provveduto prontamente a comunicare preventivamente a Sua Eccellenza il Prefetto di Grosseto, con lettera motivata inviata con prot. comunale n° 0088268/2023 del 26/06/2023, il presente provvedimento ritenuto contingibile ed urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai fini di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente Ordinanza.

O R D I N A

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera:

ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, comprese quei terreni utilizzati e destinati alle attività di pascolo ed allevamento degli animali, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio ed in generale a seguito di lavorazioni agricole stagionali e/o specifiche, includendo anche quelle concernenti la sistemazione e preparazione dei terreni, quelle per la messa a dimora di colture, infine quelle riguardanti il pascolo e l'allevamento del bestiame, i suddetti devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, lavorata, sistemata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea, di qualsiasi specie, natura, consistenza, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree limitrofe, circostanti e/o confinanti zone, aree, superfici.

2) Aree boscate, pinetate e aree rurali (L.R.T. 39/2000 e s.m.i., L.R.T. 65/2014 e s.m.i.):

ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate, pinetate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici, ricettivi o produttivi, oltre che a quelli abitativi anche sparsi, strutture ed alle infrastrutture viarie principali, secondarie, forestali, locali, consortili, vicinali, vicinali di pubblico transito, "bianche" e private, ma anche alle tratte ferroviarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano comunale di Protezione Civile, i medesimi devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi "AIB" regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive:

ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, resort, strutture agrituristiche, ricettive, CAV, RTA, ludico-sportive, per lo svago e similari, di varia tipologia e consistenza, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, gli stessi devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano "AIB" regionale vigente.

4) Attività turistiche e ricettive:

i soggetti sopra citati ai punti precedenti, potranno, e dovranno in caso di rischio incendi boschivi e di rischio incendi in aree di interfaccia, attivarsi con ulteriori pratiche ed attività preventive, volte alla eliminazione del pericolo, coordinandosi con i soggetti pubblici preposti, quali gli Uffici comunali, i Servizi della Regione Toscana, gli organi della Prefettura competente per territorio, il personale dei VV.F., ecc..

VIGILANZA E SANZIONI

5) VIGILANZA:

gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le Leggi nazionali e regionale ed ai Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

6) SANZIONI:

la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

A V V E R T E

che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, è l'Arch. Domenico MELONE, Dirigente del Settore *“Sviluppo Ambientale”* - Servizio *“Protezione Civile”* del Comune di Grosseto.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza é immediatamente esecutiva ed é resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Grosseto e sul sito internet istituzionale del medesimo Ente locale, nonché ove ritenuto utile e/o necessario, mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Grosseto.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Settore *“Polizia Municipale e Sicurezza”* comunale ed ai relativi Servizi/Uffici;
- Settore *“Sviluppo Infrastrutturale”* ed ai relativi Servizi/Uffici;
- Settore *“Servizi alle Imprese e al Territorio”* comunale ed ai relativi Servizi/Uffici;
- Settori e Servizi del Comune di Grosseto interessati e /o coinvolti;
- Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del Governo - Area_5;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Comando Compagnia Carabinieri Grosseto;
- Stazione Carabinieri Forestali di Grosseto;
- ANAS - Struttura Territoriale Toscana;
- RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- Provincia di Grosseto - Polizia Provinciale;
- Provincia di Grosseto - Area Viabilità e Trasporti;
- Associazioni di Volontariato di Protezione Civile debitamente accreditate secondo la normativa di Legge vigente in materia ed attive sul territorio del Comune di Grosseto:
“La Racchetta” Onlus Organizzazione di Volontariato - Antincendio Boschivo e Protezione Civile - Sez. Alta Maremma;
- VAB Provinciale Onlus Associazione di Volontariato Vigilanza Antincendi Boschivi - Protezione Civile.

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana - Presidenza della Giunta Regionale;
- Comando Provinciale Carabinieri Grosseto;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Grosseto;
- Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore *“Protezione Civile Regionale”*;
- Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione. Agroambiente Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi;
- Provincia di Grosseto - U.P. Protezione Civile;
- Ente Parco Regionale della Maremma;
- Unione di Comuni montana Colline Metallifere - Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile Associata;
- Associazioni di categoria di agricoltori, allevatori, vivaisti, operanti sul territorio del Comune di Grosseto:
 - . Confagricoltura Grosseto;
 - . CiA Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto;
 - . Coldiretti Grosseto;
 - . Associazione Provinciale Allevatori;
 - . Associazione Nazionale Comuni Toscani (ANCI) - Sez. Regione Toscana - Protezione Civile;

• SISTEMA S.r.l. - Servizi Pubblici Città di Grosseto.

Avverso al presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 e s.m.i, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Il Sindaco

vivarelli colonna antonfrancesco / InfoCamere

S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)